



CITTÀ DI FIUMICINO
(CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

— • —

**Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Organizzazione e Gestione della rete dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Fiumicino.
CIG 7462359574**

VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA ANOMALA

L'anno 2019 il giorno 23 del mese luglio alle ore 9:30, la sottoscritta, in qualità di RUP della procedura di gara di cui all'oggetto, procede alla verifica dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente alla procedura di affidamento, mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dell'appalto in oggetto.

Premesso che:

- in data 11.06.2019 si è tenuta, in seduta pubblica, la Commissione di gara per l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e la definizione della graduatoria di merito di gara;
- in tale seduta, giusto verbale di gara n. 17 del 11.06.2019, in relazione agli esiti delle offerte pervenute la Commissione, così come nominata con Determinazione della Confservizi Lazio n. 4 del 22.11.2018, ha formulato la seguente graduatoria finale sulla base dei punteggi assegnati:
 1. Trotta Bus Services S.p.A.
 2. Seatour S.p.A.
 3. ATI Rossi Bus S.p.A. – Nuova Tesei Bus s.r.l
- la ditta Trotta Bus Services S.p.A. si è qualificata prima in graduatoria, per cui la Commissione ha segnalato al Responsabile del Procedimento la necessità di procedere con la verifica della congruità dell'offerta, essendosi verificata la fattispecie prevista dall'art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., così come risultante dal verbale di gara n. 18/2019;
- il superamento della soglia dei 4/5 del punteggio massimo è stato calcolato all'esito della riparametrazione dei punteggi ottenuti in relazione ai singoli sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica, giusto art. 22 comma 2 del disciplinare di gara;
- a tal fine alcuni orientamenti giurisprudenziali hanno evidenziato che *"Il punteggio da prendere in considerazione ai fini dell'anomalia è quello effettivo, conseguito da ciascuna offerta, e non quello più alto risultante dall'eventuale attività di riparametrazione effettuata dalla stazione appaltante che abbia previsto di esercitare tale facoltà"* (sentenza del Consiglio di Stato sez. III n. 3455 del 01/08/2016);

- con nota prot. n. 99431 del 13.06.2019, il RUP ha richiesto alla impresa Trotta Bus Services S.p.A. la presentazione di tutta la documentazione atta a giustificare l'anomalia dell'offerta, con particolare riferimento a:
 - costo del personale;
 - ammortamento mezzi;
 - carburanti per autotrazione;
 - manutenzioni ordinarie e straordinarie;
 - pneumatici;
 - prestazioni software;
 - spese generali;
 - utile d'impresa.
- con nota, acquisita al prot. n. 103581 del 24.06.2019, la suddetta impresa ha trasmesso le giustificazioni richieste entro il termine assegnato;
- la suddetta documentazione è stata oggetto di esame e valutazione nel corso della seduta riservata della Commissione giudicatrice richiesta dal RUP e svoltasi in data 03.07.2019;
- a seguito della disamina degli atti, si è reso opportuno richiedere ulteriori precisazioni in ordine alle voci di costo relative al personale, all'ammortamento degli automezzi, ai carburanti per autotrazione ed alle spese generali; pertanto con nota prot. n. 109457 del 05.07.2019 la soc. Trotta Bus Services è stata invitata a fornire gli ulteriori chiarimenti richiesti sulle giustificazioni presentate, fissando la data del 16.07.2019 per un contraddittorio con i responsabili dell'Impresa;
- in data 16.07.2019 la suddetta documentazione è stata oggetto di esame e valutazione in contraddittorio con l'impresa, alla presenza del Dirigente dell'Area Sviluppo Economico, Edilizia e Tpl, dott.ssa Anna Lupi, nonché dell'ing. Edmondo Tordi e dell'avv. Santo Mungari, membri della Commissione Giudicatrice;
- in tale sede venivano richiesti ulteriori chiarimenti e precisazioni in ordine alla voce personale ed all'ammortamento dei mezzi, cui i responsabili della Trotta Bus Services rispondevano argomentando nel merito ed impegnandosi a trasmettere la relativa documentazione;
- con nota acquisita al prot. n. 116606 del 19.07.2019 l'impresa ha trasmesso nei termini le precisazioni richieste in relazione ai costi del personale e all'ammortamento degli autobus;

Considerato che:

- le spiegazioni di cui all'art. 97 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi a:
 - a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
 - b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
 - c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
- non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;

- non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Tutto ciò premesso e considerato,

il RUP, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, rileva che:

- a) le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- b) l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la risposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- c) la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzi più significativi che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- d) il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- e) la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

La documentazione presentata dall'impresa Trotta Bus Services S.p.A. è stata valutata secondo i seguenti criteri:

- a) sono state prese in considerazione le spiegazioni e le precisazioni che riguardano la esecuzione delle prestazioni e la capacità acquisita dall'Impresa nell'ambito di esperienze maturate nel settore di attività oggetto dell'appalto;
- b) la verifica di congruità è stata effettuata su tutti gli elementi giustificativi forniti, tenendo conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- c) l'offerta è stata esaminata nel suo complesso al fine di valutarne l'attendibilità e l'affidabilità.

Il RUP, dopo attento esame della documentazione presentata dalla ditta e degli elementi emersi in sede di contraddittorio, ritiene che:

- le giustificazioni presentate possono ritenersi esaustive per ogni singola voce (costo del personale, costo di investimento ed ammortamento degli automezzi, costo di gestione degli automezzi, costi aziendali per la sicurezza, spese generali ed utile dell'impresa. Dalle stesse si rileva la congruità dei prezzi, tenuto conto della esperienza e delle attrezzature di cui dispone l'impresa;
- dalle spiegazioni e dalle precisazioni fornite in ordine al costo del personale e alle aliquote di ammortamento degli automezzi, costituenti le principali voci di costo, è possibile ricavare nel complesso un giudizio positivo circa l'affidabilità dell'offerta in relazione alla specificità dell'appalto in questione;
- le proposte di acquisto dei mezzi per l'esecuzione del contratto si conformano per quantità, per tipologia e per specifiche della fornitura (optional ed allestimento), a quanto offerto in sede di gara;
- l'incidenza del costo del carburante per autotrazione, compreso dell'energia necessaria alla trazione dei veicoli elettrici, come giustificata dall'impresa, può essere considerata congrua;
- l'incidenza degli oneri della sicurezza aziendale e dell'utile dell'Impresa, come giustificata dall'impresa, può essere considerata adeguata;
- per le migliorie e le forniture di cui al progetto, l'impresa ha fornito giustificativi che sono da considerarsi accettabili;
- come chiarito dall'impresa le spese generali sono state stimate tenendo conto della organizzazione di personale, mezzi e dotazione aziendale di cui dispone l'impresa;
- le giustificazioni, così come integrate dalle precisazioni e dagli ulteriori elementi emersi in sede di contraddittorio, sono nel complesso sufficienti ad escludere l'inaffidabilità e l'inattendibilità dell'offerta e di conseguenza la presunzione di anomalia dell'offerta.

Per il supporto analitico alle singole voci si rinvia *per relationem* alle giustificazioni e alle successive precisazioni presentate dall'Impresa.

Alla luce di quanto sopra, il Responsabile Unico del Procedimento conferma che le giustificazioni della soc. Trotta Bus Services sono sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata.

Trasmette il presente verbale alla competente Area Sviluppo Economico, Edilizia e Tpl per i provvedimenti di conseguenza.

Fiumicino li, 23 luglio 2019

IL RUP
Arch. M. Alessandra Natili